SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 1° agosto 1988, n. 322.

Modifica del comma secondo dell'articolo 604 del codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 604 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perché il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 604 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 604 (*Provvedimenti da iscriversi nel casellario*). — Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:

1. nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:

a. le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili e i decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena o gli effetti penali della condanna;

b. le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione non più soggette a impugnazione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili;

c. i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza;

2. nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; [i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento], le sentenze con le quali l'imprenditore è dichiarato fallito, quelle di omologazione del concordato e quelle che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;

3. i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.

Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che sia stato concesso il beneficio indicato nell'articolo 163 del codice penale; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso il perdono giudiziale; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o, quando non sia stata applicata una misura di sicurezza, perché il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o di istanza o di richiesta o di autorizzazione a procedere, ovvero per remissione di querela o per prescrizione o per amnistia.

I provvedimenti menzionati nei numeri 1 e 2 sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi.

Quando ne è data la comunicazione ufficiale, sono pure iscritte nei casi previsti nelle lettere *a*) e *b*) del numero 1, le sentenze pronunziate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria italiana.

Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarino o revocano la riabilitazione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 617):

Presentato dal senatore CASOLI il 12 novembre 1987.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 19 gennaio 1988, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 27 aprile 1988.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 10 maggio 1988.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 1° giugno 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2849):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 5 luglio 1988.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 27 luglio 1988.

88G0381

DECRETO-LEGGE 6 agosto 1988, n. 323.

Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento del contratto del personale della scuola per il periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990 e allo stesso tempo di adottare misure idonee a razionalizzare ed a riqualificare la spesa nel settore della pubblica istruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 5 agosto 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Finanziamento del contratto per il personale della scuola

1. Per il finanziamento degli oneri connessi con l'attuazione dei contratti per il personale della scuola per il triennio 1988-90, è autorizzata la spesa di lire 976 miliardi nel 1988, lire 4.700 miliardi nel 1989 e lire 5.605 miliardi nel 1990. Le somme predette sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, alla cui ripartizione fra i pertinenti capitoli di spesa si provvede con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) per lire 976 miliardi relativi all'anno 1988:

1) quanto a lire 299 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze in favore del personale della scuola»;

2) quanto a lire 677 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, concernente «Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile»;

b) per lire 4.700 miliardi e lire 5.605 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1989 e 1990:

1) quanto a lire 485 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 786 miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando per l'anno 1989 l'accantonamento «Provvidenze in favore del personale della scuola» per lire 485 miliardi e per l'anno 1990 gli accantonamenti «Provvidenze per il personale della scuola» per lire 482 miliardi; «Misure di sostegno delle associazioni ed istituzioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse collettivo» per lire 190 miliardi e «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)» per lire 114 miliardi;

2) quanto a lire 504 miliardi per l'anno 1989 e lire 776 miliardi per l'anno 1990, mediante riduzione di pari importo, per gli anni medesimi, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»;

3) quanto a lire 3.711 miliardi per l'anno 1989 e lire 4.043 miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, concernente «Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile».

3. Al restante onere di lire 337 miliardi per l'anno 1989 e lire 913 miliardi per l'anno 1990 si provvede mediante utilizzo delle economie rinvenienti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Piano di razionalizzazione della rete scolastica

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione definisce un piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche.

2. Il piano dovrà tener conto, per ciascuna provincia, del numero degli alunni frequentanti i vari gradi e ordini di scuola, delle sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato, nonché delle specifiche esigenze socio-economiche in esso esistenti.

3. A partire dall'anno scolastico 1989-90, si dovrà procedere ad un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base dei seguenti parametri: almeno 50 posti di insegnamento, ivi compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, per i circoli didattici; almeno 12 classi per le scuole medie; almeno 25 classi per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Il ridimensionamento dovrà essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio.

4. A partire dall'anno scolastico 1989-90, le classi successive a quelle iniziali delle scuole medie statali sono accorpate, in modo peraltro da non costituire classi con più di 23 alunni. Resta fermo il limite numerico previsto dall'art. 7, comma terzo, della legge 4 agosto 1977, n. 517. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle classi, delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e stabilito il numero massimo e minimo di alunni per classe.

5. Il piano di razionalizzazione dovrà prevedere le fusioni e le soppressioni necessarie di unità scolastiche, determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico interessato.

6. Il piano è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

7. Il piano di razionalizzazione di cui al presente articolo è aggiornato annualmente tenendo conto dei mutamenti intervenuti.

Art. 3.

Riorganizzazione delle cattedre

1. A partire dall'anno scolastico 1989-90, per le scuole medie e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, si dovrà procedere ad una revisione dell'assetto organizzativo delle cattedre, ai fini della maggiore possibile utilizzazione dell'orario di servizio da parte dei docenti, per adeguarle più puntualmente all'orario obbligatorio di servizio del personale docente ed alle esigenze dei vari tipi di istituti e scuole, sulla base anche di un'organica revisione dei programmi di insegnamento e dei relativi *curricula*. Alla rideterminazione degli orari di cattedra si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

2. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della scuola, determina, con propria ordinanza, i criteri di utilizzazione del personale esuberante, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 70 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle norme recate, in materia, dal decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo relativo al comparto del personale della scuola, perfezionato in data 9 giugno 1988.

4. Con la medesima ordinanza dovranno essere impartite disposizioni che prevedano espressamente la utilizzazione del personale soprannumerario di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole medie, anche per le supplenze in sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti sino a dieci giorni.

Art. 4.

Rideterminazione delle dotazioni organiche aggiuntive

1. Le dotazioni organiche aggiuntive di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono rideterminate, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in modo da assicurare una diversa distribuzione delle dotazioni tra i vari gradi ed ordini di scuole, tenuto conto della evoluzione demografica e dello sviluppo della popolazione scolastica.

2. Tale rideterminazione non può comportare incremento dell'attuale dotazione organica aggiuntiva, ove questa risulti ancora sovradimensionata rispetto alla percentuale indicata nell'articolo 13, comma primo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e, in ogni caso, non può determinare incrementi neppure rispetto a quest'ultimo limite.

Art. 5.

Individuazione di nuove attività relative alla funzione docente nella scuola

1. Nei limiti del 20 per cento del personale soprannumerario, dovrà essere prevista la graduale utilizzazione del personale docente per le attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e di coordinatore dei servizi di orientamento scolastico presso gli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Con le stesse modalità e nel rispetto del predetto limite percentuale, sarà estesa, nelle scuole dell'obbligo, la utilizzazione del personale docente per le attività di operatore tecnologico e di operatore psicopedagogico.

2. I criteri per l'assegnazione dei docenti ai compiti connessi con le attività di cui al comma 1 sono stabiliti con le ordinanze relative all'utilizzazione del personale docente.

3. I docenti utilizzati ai sensi dei commi 1 e 2 conservano lo stato di docente e hanno titolo al conseguente trattamento economico e giuridico.

Art. 6.

Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative

1. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2 dovrà prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgano meno di 30 convittori e semiconvittori.

2. Per i criteri e le modalità si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 2.

Art. 7.

Supplenze del personale amministrativo tecnico ed ausiliario

1. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90, nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del

supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita da parte del provveditore, dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore.

2. Nel caso di assenze del restante personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando trattasi di sostituzione per assenze di durata superiore a trenta giorni e vi sia riduzione delle corrispondenti unità di personale in servizio oltre il 50 per cento. Si dovrà provvedere, in ogni caso, alla sostituzione del personale ausiliario e tecnico anche per assenze sino a trenta giorni, quando vi sia una sola unità di detto personale in servizio.

3. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90 è autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da destinare all'erogazione di compensi a favore del personale non docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori impegni di servizio per assenza di altro personale di pari qualifica funzionale, subordinatamente all'accertamento delle supplenze non conferite.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Mobilità intercompartimentale

1. Ai fini della mobilità, anche obbligatoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, i posti delle singole amministrazioni pubbliche, distinti per qualifiche funzionali o categorie e profili professionali che, dopo l'attivazione delle procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, sulla mobilità del personale, risultino annualmente disponibili nelle strutture provinciali e subprovinciali delle medesime amministrazioni, sono comunicati, entro il mese di aprile, dal Dipartimento della funzione pubblica al Ministero della pubblica istruzione, previa dichiarazione delle corrispondenze dei profili professionali alle qualifiche del personale del comparto scuola.

2. I provveditori agli studi competenti, all'uopo interessati dal Ministero della pubblica istruzione, con proprie ordinanze, da portare a conoscenza del personale inserito nel contingente di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo relativo al comparto del personale della scuola, perfezionato in data 9 giugno 1988, per il triennio 1988-1990, comunicano l'esistenza dei posti disponibili ed invitano gli interessati a presentare domanda di trasferimento, entro il 30 giugno di ogni anno, all'ufficio del personale delle amministrazioni presso le quali vi sia disponibilità di posti nelle strutture provinciali o subprovinciali.

3. I trasferimenti vengono disposti, con effetto dal 1° settembre di ogni anno, con l'osservanza delle disposizioni previste, per la mobilità a domanda, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, di cui al comma 1.

4. Dopo l'espletamento delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, i trasferimenti per il personale soprannumerario saranno disposti d'ufficio, all'interno del comparto del personale della scuola, dal Ministro della pubblica istruzione secondo i criteri definiti d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della scuola.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
AMATO, *Ministro del tesoro*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio, n.34

88G0390

DECRETO-LEGGE 6 agosto 1988, n. 324.

Disposizioni urgenti in materia di politica energetica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere CIPE del 27 novembre 1987, del 2 dicembre 1987 e del 23 dicembre 1987, con le quali si è provveduto fra l'altro alla sospensione dei lavori della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio;

Viste le dichiarazioni programmatiche in materia di politica energetica rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla Camera dei deputati nella seduta del 19 aprile 1988, relative alla possibilità di una riconversione della centrale elettronucleare sopra indicata;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso alla riconversione della centrale stessa da elettronucleare in policombustibile con potenza di 2500 MW, combinata con impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per 800 MW;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'ambiente;

EMANA:

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I lavori di costruzione della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio, di cui all'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono definitivamente interrotti.

2. Nell'ambito dell'area già indicata nella deliberazione n. 4.431, in data 22 settembre 1976, della giunta regionale del Lazio per la localizzazione in via definitiva della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio nel comune di Montalto di Castro, località Pian dei Gangani, è autorizzata la costruzione da parte dell'ENEL di una centrale policombustibile con potenza di 2500 MW e di un impianto di ripotenziamento (repowering) mediante turbine a gas per ulteriori 800 MW di potenza.

3. La disposizione del comma 1 sostituisce le procedure amministrative vigenti per la localizzazione e la costruzione delle centrali termoelettriche e delle opere connesse. Sono fatte salve le autorizzazioni che saranno necessarie per l'attivazione degli impianti, ivi compresa l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 2.

1. I limiti, minimi e massimi, delle emissioni della centrale policombustibile con potenza di 2.500 MW e dell'impianto di ripotenziamento (repowering) mediante turbine a gas per ulteriori 800 MW di potenza, di cui all'articolo 1, sono definiti con decreto interministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 33

88G0391

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 1988.

Autorizzazione al Ministero del tesoro ad assumere idonei di concorso.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), in base al quale per l'anno 1988 e successivi. le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilità, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei collettivi di lavoro;

Visto il comma 5 dell'art. 24 che prevede per l'anno 1988 che — qualora le procedure richiamate dal comma 2, nonché quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilità, non risultino completate entro i termini per esse previsti a causa di effettive e documentate difficoltà — il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e, per gli enti locali territoriali, con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, può autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate necessità;

Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, concernente modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori, ai sensi del citato art. 16 della legge n. 56/1987;

Visto il già citato comma 5 dell'art. 24 della legge n. 67/1988, in base al quale, ove non siano state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392/1987, le amministrazioni e gli enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni del decreto stesso, possono essere autorizzati, limitatamente al primo semestre dell'anno 1988, ad assumere personale sulla base delle precedenti graduatorie;

Visto il comma 6 del menzionato art. 24 della legge n. 67/1988 in base al quale, in virtù del combinato disposto con l'art. 6, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e con l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i quattro anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione;

Vista la nota prot. n. 31306 in data 4 giugno 1988 con la quale il Ministero del tesoro ha richiesto l'autorizzazione ad assumere idonei, ai sensi della normativa citata, per le seguenti qualifiche, ed in misura pari al 50 per cento dei posti disponibili di seguito indicati:

a) cinquantasette ragionieri (sesta qualifica funzionale);

b) ottantatre coadiutori (quarta qualifica funzionale);

Considerato che le predette unità rappresentano vacanze d'organico autorizzabili e per la cui copertura può farsi ricorso a graduatorie di idonei approvate nell'ultimo quadriennio, nella misura del 50% come sopra detto;

Ritenute sufficientemente documentate le effettive difficoltà che non hanno permesso la definizione delle procedure di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 67/1988;

Rilevato che non sono state attivate «le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392/1987»;

Considerato che esistono le comprovate necessità che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità dell'amministrazione interessata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 24 giugno 1988;

Decreta:

Il Ministero del tesoro è autorizzato, in applicazione dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ad assumere nell'anno 1988:

a) ventotto ragionieri (sesta qualifica funzionale);

b) quarantuno coadiutori (quarta qualifica funzionale).

Dette assunzioni nelle qualifiche e nella consistenza numerica di cui sopra saranno effettuate utilizzando le graduatorie approvate non oltre i quattro anni precedenti la data di emanazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1988
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 250

88A3281

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1988, n. 325.

Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1968 (registrato dalla Corte dei conti il 18 aprile 1988 Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 31, con il quale all'on. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1988 (registrato dalla Corte dei conti il 15 giugno 1988, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 6 sulla mobilità;

Visto l'art. 24, commi 2, 17, 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 12 dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90;

Vista la determinazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 29 giugno 1988, con la quale è stata deliberata la predisposizione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inteso a disciplinare la mobilità del «personale pubblico»;

Considerato che, in attesa della determminazione delle dotazioni organiche anche territoriali previste dall'art. 12 dal citato accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90, occorre attuare processi di mobilità, anche in via sperimentale, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, al fine di una migliore ridistribuzione del personale;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1988, con la quale sono state approvate le disposizioni del presente provvedimento, anche come atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed agli enti da esse dipendenti, ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Decreta:

Art. 1.

1. In attesa della determinazione definitiva delle dotazioni organiche anche territoriali previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90, sottoscritto il 29 luglio 1988, i trasferimenti ad altre amministrazioni del personale rientrante nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono attuati, anche in via sperimentale, secondo le procedure di cui ai successivi articoli.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le amministrazioni pubbliche non avranno provveduto agli adempimenti di cui ai successivi articoli 2, 3, 4 e 5, non sono concesse autorizzazioni all'assunzione di personale, salvo quelle previste per le categorie protette.

Art. 2.

1. Le amministrazioni pubbliche procedono alla rilevazione della consistenza numerica del personale in servizio, ivi compreso il personale dirigenziale — distinto in personale di ruolo, non di ruolo, comandato e fuori ruolo, nonché per qualifica funzionale o categoria e profilo professionale — alla data di entrata in vigore del presente decreto presso la sede centrale e, per le pubbliche amministrazioni con articolazioni periferiche, presso ciascun ufficio di ogni sede periferica e con dati aggregati a livello provinciale.

Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pubbliche amministrazioni definiscono, nel rispetto delle norme vigenti, con provvedimento formale previsto dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni organiche provvisorie anche territoriali di ufficio.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, i competenti organi delle singole amministrazioni, previo giudizio di congruità in ordine a quanto previsto dal comma 1, sotto la propria responsabilità, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le situazioni di esubero e di carenza di personale, per ogni circoscrizione provinciale e sede, distinto per qualifica o categoria e profilo professionale, evidenziando altresì le situazioni relative a posizioni non di ruolo, comando e fuori ruolo.

3. Le amministrazioni hanno altresì l'obbligo di dare comunicazione al personale interessato dell'appartenenza a profili professionali risultanti in esubero.

4. Del mancato adempimento nei tempi previsti nei commi precedenti, è investito il Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti.

Art. 4.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei posti vacanti comunicati dalle singole amministrazioni ai sensi del precedente art. 3.

2. Nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione delle vacanze, il personale i cui profili professionali risultino in esubero fa pervenire alle amministrazioni pubbliche di appartenenza ed alle amministrazioni presso cui intende trasferirsi, anche di comparto diverso, domanda di mobilità per i posti vacanti, in relazione alla qualifica funzionale o categoria e profilo professionale corrispondente.

3. Le corrispondenze fra profili professionali diversi sono dichiarate dal Dipartimento della funzione pubblica in sede di pubblicazione delle vacanze, sentito le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Le amministrazioni alle quali si fa domanda di trasferimento procedono alla formazione di apposite graduatorie ed alla assegnazione della sede, tenendo conto, secondo punteggi che saranno definiti in sede di consiglio di amministrazione o altro organo similare previsto dai rispettivi ordinamenti con valenza consultiva, dei requisiti degli apiranti secondo il seguente ordine di priorità:

a) posizione sopannumeraria;

b) posizione di comando e fuori ruolo presso l'amministrazione prescelta dall'interessato;

c) condizioni di famiglia;

d) necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli;

e) anzianità di servizio;

f) titoli di studio e di formazione ed aggiornamento professionale.

5. In ogni caso, nelle graduatorie di cui al comma 4 si dà precedenza nell'ordine:

a) ai dipendenti della stessa amministrazione;

b) ai dipendenti di amministrazioni dello stesso comparto;

c) dipendenti di amministrazioni di comparti diversi.

6. Il personale i cui profitti professionali o qualifiche funzionali o categorie risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi precedenti è soggetto a mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa amministrazione, in base alle norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse amministrazioni anche di altro comparto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica secondo criteri definiti entro il 31 dicembre 1988 d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con assegnazione delle sedi secondo le seguenti piorità: nell'ambito provinciale, di province viciniori, della stessa regione, delle regioni viciniori e nell'intero territorio nazionale.

Art. 5.

1. Le amministrazioni pubbliche, entro trenta giorni dalla formazione ed approvazione, secondo i rispettivi ordinamenti, della graduatoria, provvedono alla assegnazione delle sedi, comunicandola agli interessati ed all'amministrazione di loro appartenenza.

2. Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione «ad personam» della differenza con il trattamento economico pevisto per la qualifica di inquadramento. Ove necessario, le amministrazioni presso cui il personale viene trasferito provvedono a farlo partecipare ad appositi corsi di riqualificazione. Il trattamento di previdenza e quiescenza sarà disciplinato con atto legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Concluse le operazioni di cui agli articoli precedenti ed in relazione ai posti vacanti, le amministrazioni attivano, secondo i rispettivi ordinameni, le procedure di reclutamento mediante concorsi pubblici o ricorso alle sezioni circoscrizionali dell'impiego, in applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Art. 6.

1. Il personale comunque trasferito ai sensi degli articoli precedenti e quello di nuova assunzione non può essere destinato, se non per inderogabili esigenze di servizio, ad altra sede di servizio prima che siano trascorsi cinque anni.

Art. 7.

1. È consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.

Art. 8.

1. Definiti i carichi funzionali di lavoro e le conseguenti dotazioni organiche di cui all'art. 12 del citato accordo intercompartimentale per il triennio 1988-1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede con decreto alla regolamentazione definitiva dei processi di mobilità.

Art. 9.

1. Restano ferme le normative vigenti sui trasferimenti di ufficio dei singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio.

Art. 10.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono linee di indirizzo e coordinamento per le regioni e per gli enti da esse dipendenti ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 5 agosto 1988

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0392

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 aprile 1988.

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL MINISTRO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1988 con il quale le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia sono state indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988;

Visto il telex n. 14656/8.775.12.3 del 21 marzo 1988 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha comunicato la decisione del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 1988 di differire ai giorni 27 e 28 novembre 1988 lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, già indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988, sono rinviate al 27 e 28 novembre 1988 e si svolgeranno, il giorno 27 dalle ore 8 alle ore 20, ed il giorno 28, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Restano confermate la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali determinate con il suddetto decreto ministeriale 2 gennaio 1988 e modificate con i successivi decreti ministeriali, rispettivamente, del 15 febbraio 1988 e del 18 marzo 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 13 aprile 1988

Il Ministro: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1988
Registro n. 37 Giustizia, foglio n. 391

88A3282

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 marzo 1988.

Modalità per i rimborsi agli enti pubblici sottoposti alla vigilanza da parte del Ministero della pubblica istruzione, di cui alla lettera *d)* dell'art. 1 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987, degli oneri relativi al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento ai sensi dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e le modificazioni recate dall'art. 5, commi 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 839/FPC/ZA del 24 novembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 1986, e n. 900/FPC/ZA del 16 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1987, concernenti modalità e criteri per lo svolgimento dei concorsi di idoneità di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1987, concernente modalità e criteri per il trasferimento dei fondi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 730/86;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, della predetta ordinanza n. 1049 con il quale, ai fini dei rimborsi a favore degli enti interessati, si fa espresso rinvio ad appositi decreti adottati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno e con gli altri Ministri interessati, a seconda delle diverse fattispecie di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 1 della richiamata ordinanza, per la determinazione delle modalità da seguire ai fini dei rimborsi medesimi nonché per la concessione di eventuali anticipazioni;

Ravvisata la necessità di provvedere alla emanazione del provvedimento concernente quanto indicato nel richiamato art. 4 della ordinanza n. 1049, per i rimborsi in favore degli enti pubblici di cui alla lettera *d)* dell'art. 1 dell'ordinanza medesima sottoposti alla vigilanza da parte del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nei confronti degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

1. Gli enti di cui al precedente art. 1 sono tenuti a compilare un certificato conforme all'allegato modello *A*, che fa parte integrante del presente decreto, ai fini del rimborso degli oneri relativi al trattamento economico lordo corrisposto per il personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento ai sensi dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni di cui all'art. 5, commi 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. Il certificato, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente pubblico, deve contenere l'elenco nominativo del personale di che trattasi, i rispettivi livelli di inquadramento, l'importo degli oneri sostenuti secondo la classificazione di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 1049/FPC/ZA richiamata nelle premesse nonché la indicazione delle modalità di erogazione dei rimborsi.

3. Il predetto certificato deve essere trasmesso, entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo a quello di riferimento, al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

1. Agli enti indicati nel precedente art. 1 possono essere concesse anticipazioni trimestrali commisurate ciascuna ad una quota non eccedente il venti per cento dell'onere annuale presunto relativo al trattamento economico lordo da corrispondere al personale indicato nel precedente art. 2, comma 1.

2. A tal fine gli enti interessati sono tenuti a produrre apposita istanza conforme all'allegato modello *B*, che fa parte integrante del presente decreto, di contenuto analogo a quello di cui al precedente art. 2, comma 2.

3. La predetta istanza, sottoscritta dal legale rappresentate degli enti in questione deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno antecedente a quello di riferimento, al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

1. Alla erogazione in favore degli enti interessanti delle anticipazioni e delle somme da rimborsare, al netto delle anticipazioni, provvede il Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità indicate nelle certificazioni e nelle istanze, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente la istituzione della Tesoreria unica.

2. Le erogazioni di cui al precedente comma 1 rimangono subordinate al trasferimento dei fondi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della ordinanza n. 1049 richiamata nelle premesse con le modalità di cui all'art. 8 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363.

3. Ove le anticipazioni corrisposte dovessero risultare eccedenti rispetto alla effettiva spesa sostenuta, quale risulta dal certificato di rimborso, la differenza sarà trattenuta sulle somme dovute agli stessi enti per il titolo di cui al presente decreto in occasione delle successive erogazioni.

Art. 5.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1988

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministrc della pubblica istruzione
GALLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1988
Registro n. 37 Tesoro foglio n. 159

MODELLO *A*

ENTE ....

Certificato per il rimborso del trattamento economico e degli oneri relativi al personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modifiche di cui all'art. 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1987, n. 120

Il ....
(legale rappresentante dell'ente)

Visto l'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e le modificazioni di cui all'art. 5, commi 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 839/FPC/ZA del 24 novembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 novembre 1986, e n. 900/FPC/ZA del 16 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1987, concernenti modalità e criteri per lo svolgimento dei concorsi di idoneità di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1987, concernente modalità e criteri per il trasferimento dei fondi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 730/86;

Visto il decreto ministeriale n. 114519 dell'8 marzo 1988 concernente le modalità della certificazione ai fini del rimborso;

Vista la certificazione di cui all'art. 4 della predetta ordinanza n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987, trasmessa al Ministero della pubblica istruzione in data. ....;

Visto il provvedimento di questo ente adottato in data ...., con il quale il personale di che trattasi è stato immesso nei ruoli speciali ad esaurimento con decorrenza ....;

Visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

che nell'anno...... sono stati corrisposti al personale di cui alle premesse i sottoindicati importi per competenze lorde annuali e che sono stati soddisfatti gli obblighi previdenziali ed assicurativi inerenti alle somme chieste a rimborso:

N. ord.	Nominativo personale	Liv. inq.	Stip. e assegni periodici	Ind. int. spec. o contingenza	Tredicesima mensilità	Contrib. previd. e assic.	Aggiunta di famiglia	Totale colonne da 4 a 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTALI . . .							
							Anticipazioni trimestrali da parte del Ministero della pubblica istruzione . . .	
							Importo da rimborsare . . .	

Il predetto importo deve essere versato ....

Data, ...

Firma ....

MODELLO *B*

ENTE...

Istanza annuale per anticipazioni degli oneri relativi al personale cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modifiche di cui all'art. 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120

Il ....
(legale rappresentante dell'ente)

Visto l'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e le modificazioni di cui all'art. 5, commi 11, 12, 13 e 14, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito. con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120;

Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 839/FPC/ZA del 24 novembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 novembre 1986, e n. 900/FPC/ZA del 16 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1987, concernenti modalità e criteri per lo svolgimento dei concorsi di idoneità di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1987, concernente modalità e criteri per il trasferimento dei fondi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 730/86;

Visto il decreto ministeriale n. 114519 dell'8 marzo 1988 concernente le modalità della certificazione ai fini del rimborso;

Vista la certificazione di cui all'art. 4 della predetta ordinanza n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987, trasmessa al Ministero della pubblica istruzione in data. ....;

Visto il provvedimento di questo ente adottato in data ...., con il quale il personale di che trattasi è stato immesso nei ruoli speciali ad esaurimento con decorrenza ....;

Visti gli atti d'ufficio;

FA ISTANZA

per la erogazione di anticipazioni trimestrali delle somme occorrenti per il trattamento economico del personale di cui alle premesse.

A tal fine si forniscono i seguenti elementi previsionali per l'anno............

N. ord.	Nominativo personale	Liv. inq.	Stip. e assegni periodici	Ind. int. spec. o contingenza	Tredicesima mensilità	Contrib. previd. e assic.	Aggiunta di famiglia	Totale colonne da 4 a 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTALI . . .							

Il predetto importo deve essere versato ....

Data, ...

Firma ....

88A3264

DECRETO 2 luglio 1988.

Proroga al 31 dicembre 1990 del termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, a favore delle imprese artigiane, commerciali e turistiche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli aventi sismici del 1976;

Visto, in particolare, l'art. 2 *bis* della legge sopracitata, il quale dispone che il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, può essere prorogato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, con il quale i predetti termini sono stati ricondotti al 30 giugno 1978, salvo ulteriori proroghe da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 17, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, il quale dispone che fino al 31 dicembre 1985 le disponibilità della gestione separata del Fondo di rotazione per Trieste e Gorizia sono destinate prioritariamente a finanziare la ripresa delle aziende commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976;

Visto il proprio decreto n. 636014/38 A del 15 aprile 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli Istituti ed Aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, già prorogato al 31 dicembre 1984 per le imprese commerciali, al 31 dicembre 1985 per le imprese artigiane e turistiche, ed al 31 dicembre 1986 per le sole imprese artigiane, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche;

Vista la lettera del 14 aprile 1988 con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso la delibera della propria giunta regionale del 31 marzo 1988 con cui si propone la proroga al 31 dicembre 1990 del termine di presentazione delle domande di finanziamento da parte delle imprese artigiane, commerciali e turistiche, in relazione al perdurante disagio in cui versano i predetti operatori economici;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, già prorogato al 31 dicembre 1987 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990 per le medesime imprese artigiane, commerciali e turistiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1988
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 94

88A3223

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° giugno 1988.

Individuazione dei criteri applicativi del regime autorizzatorio agli investimenti nel settore siderurgico, delle fonderie di ghisa e di acciaio e nel settore dei tubi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, che ha instaurato il regime autorizzatorio preventivo per gli investimenti delle imprese siderurgiche, nonché per le imprese produttrici di tubi senza saldatura e saldati per gas, acqua e condotte;

Visto il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito nella legge 2 aprile 1986, n. 88, il quale all'art. 3 proroga al 31 dicembre 1987 il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87;

Visto il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito nella legge 3 novembre 1987, n. 452, il quale, al comma 7 dell'art. 8, proroga al 31 dicembre 1988 il termine del 31 dicembre 1987 di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito nella legge 2 aprile 1986, n. 88, ed estende il regime autorizzatorio stesso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio nonché all'intero settore dei tubi;

Considerata la necessità di rivedere i criteri applicativi stabiliti con il decreto ministeriale 5 luglio 1986;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1986 è sostituito dal seguente:

«Le imprese siderurgiche, incluse le imprese produttrici di tubi senza saldatura e saldati, le imprese esercenti attività di fonderie di ghisa e di acciaio e le imprese produttrici di laminati piatti o lunghi, comunque rivestiti con processi continui debbono sottoporre ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, e dell'art. 8, comma 7, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito nella legge 3 novembre 1987, n. 452, gli investimenti destinati alla installazione, modifica e sostituzione anche parziale degli impianti qui di seguito elencati:

altoforni;

forni fusori comunque alimentati, per acciaio e/o ghisa;

convertitori di qualsiasi tipo;

impianti di trattamento e affinazione fuori forno;

forni di riscaldo comunque alimentati;

impianti per colata continua con o senza gruppo di prelaminazione e relativo forno di mantenimento;

treni di laminazione per prodotti piatti, lunghi e per tubi senza saldatura;

impianti di estrusione per tubi senza saldatura;

impianti per la produzione di tubi saldati;

impianti per la finitura, trattamento termico e superficiale e per il collaudo tubi;

impianti di laminazione a freddo con annessi forni di ricottura statici o continui;

impianti di decapaggio continui;

impianti di preverniciatura, prerivestimenti metallici od organici per trattamenti superficiali in genere, su laminati piatti in acciai comuni o speciali;

impianti di fucinatura e forgiatura con annessi forni di riscaldo e trattamento termico;

impianto di formatura per fonderie di acciaio o ghisa».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1986 è sostituito dal seguente:

«Restano esclusi dal regime autorizzatorio preventivo:

1) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la conservazione od il ripristino delle condizioni e di efficienza degli impianti;

2) gli investimenti che, pur classificabili tra quelli elencati nell'art. 2 o ad essi collegabili, siano volti esclusivamente a finalità ecologiche e di sicurezza del lavoro;

3) gli investimenti finalizzati all'automazione operativa e di controllo».

Art. 3.

L'art. 4 del decreto ministeriale 5 luglio 1986 è sostituito dal seguente:

«Almeno trenta giorni prima dell'inizio della realizzazione degli investimenti di cui all'articolo precedente, i relativi progetti di massima, corredati da apposita relazione tecnica, dovranno essere notificati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione VI.

Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora ritenga che gli investimenti suddetti siano estranei alle finalità dell'articolo precedente e rientrino nel regime autorizzatorio preventivo di cui all'art. 2, dispone con provvedimento motivato la sospensione dei lavori e l'immediato inizio dell'istruttoria preordinata alla concessione o al diniego dell'autorizzazione.

Nello stesso termine di 30 giorni, l'Amministrazione può richiedere, per una sola volta, ulteriori elementi di informazione da inviarsi con successiva nota notificata da parte delle imprese.

Dalla data di notificazione inizierà a decorrere un nuovo termine di moratoria di 30 giorni per l'inizio della realizzazione degli investimenti».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo unico delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.L. n. 19/1983 reca: «Norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacità produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

— Il D.L. n. 20/1986 reca: «Misure urgenti per il settore siderurgico».

— Il D.L. n. 366/1987 reca: «Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il funzionamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavori privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987».

— Il D.M. 5 luglio 1986 (Modalità di attuazione della normativa di cui al decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito nella legge 2 aprile 1986, n. 88, recante: «Misure urgenti per il settore siderurgico») è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 4 agosto 1986.

Nota agli articoli 1, 2 e 3:

Per l'argomento del D.M. 5 luglio 1986 v. note alle premesse.

88A3153

DECRETO 15 luglio 1988.

Autorizzazione alla S.p.a. Lloyd Adriatico, in Trieste, ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio dell'attività assicurativa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate al Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste;

Viste le domande in data 23 agosto 1984 e 29 ottobre 1985 del Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, che già esercita le assicurazioni nel territorio della Repubblica, intesa ad estendere l'esercizio della propria attività assicurativa;

Vista la lettera in data 15 marzo 1988, n. 810226 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulle domande presentate dall'impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 giugno 1988;

Decreta:

Il Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, è autorizzato ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami:

altri danni ai beni, relativamente ai rischi ricompresi nei rami «Tutti i rischi di montaggio», «Tutti i rischi del costruttore (C.A.R.)», «Guasti Macchine», «Bestiame»; perdite pecuniarie di vario genere relativamente ai rischi ricompresi nel ramo «Rischi d'impiego»; incendio ed elementi naturali relativamente al «Rischio energia nucleare»; responsabilità civile generale relativamente al «Rischio energia nucleare».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3112

DECRETO 15 luglio 1988.

Autorizzazione alla Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio dell'attività assicurativa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista la domanda in data 15 aprile 1987 della Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, che già esercita le assicurazioni e la rissicurazione, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa;

Vista la lettera in data 15 marzo 1988, n. 810225 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 giugno 1988;

Decreta:

La Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente ai rischi già compresi nel ramo «rischi d'impiego».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3113

DECRETO 27 luglio 1988.

Dimissioni dall'incarico di commissario della Norditalia assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 28 luglio 1987 con il quale è stata disposta la gestione straordinaria della Norditalia assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e sono stati nominati commissari il dott. Claudio Bombonato, il prof. Renzo Costi e il dott. Arnaldo Squillante;

Vista la lettera in data 28 aprile 1988 con la quale il dott. Claudio Bombonato ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario della Norditalia assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Ritenuto di dover accettare le dimissioni presentate dal dott. Claudio Bombonato;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni dall'incarico di commissario della Norditalia assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, presentate dal dott. Claudio Bombonato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3268

DECRETO 28 luglio 1988.

Proroga di sei mesi del termine della gestione straordinaria della Norditalia assicurazioni S.p.a. disposta con decreto ministeriale 28 luglio 1987.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 28 luglio 1987 con il quale è stata disposta — per la durata di un anno — la gestione straordinaria della Norditalia assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e sono stati nominati commissari il dott. Claudio Bombonato, il prof. Renzo Costi e il dott. Arnaldo Squillante;

Visto il decreto ministeriale in data 27 luglio 1988 con il quale sono state accettate le dimissioni dall'incarico di commissario presentate dal dott. Claudio Bombonato;

Vista l'istanza in data 23 giugno 1988 con la quale i commissari, nell'evidenziare lo stato attuale della gestione, hanno chiesto in particolare la proroga per ulteriori sei mesi dal termine fissato dal citato decreto ministeriale in data 28 luglio 1987 al fine di portare a compimento di alcuni atti a favore della società commissariata;

Vista la lettera n. 810709 in data 15 luglio 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha espresso parere favorevole in merito all'istanza anzidetta;

Ritenuto opportuno concedere la proroga della gestione commissariale della Norditalia assicurazioni S.p.a. per ulteriori sei mesi, al fine di consentire il compimento degli atti segnalati dai commissari;

Ritenuto, altresì, che per l'attuazione degli adempimenti da compiere nel periodo di proroga non appare necessario procedere alla sostituzione del dott. Claudio Bombonato;

Decreta:

Art. 1.

Il termine della gestione straordinaria della Norditalia assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1987, è prorogato di sei mesi.

Art. 2.

Le deliberazioni dei commissari per la gestione straordinaria, prof. Renzo Costi e dott. Arnaldo Squillante, debbono essere adottate all'unanimità.

Rimane a carico della Norditalia assicurazioni S.p.a. il compenso a favore dei predetti commissari nella misura già fissata con il decreto ministeriale di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3269

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 luglio 1988.

Autorizzazione alla visita sanitaria in via continuativa a titolo temporaneo e sperimentale, presso il porto di Taranto, dei prodotti di origine animale in importazione con esclusione di carni e animali vivi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto interministeriale del 20 novembre 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 7 ottobre 1980;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1986;

Vista la corrispondenza intercorsa durante il periodo 1987-88 tra l'amministrazione comunale di Taranto e la Direzione generale dei servizi veterinari;

Vista in particolare l'istanza del sindaco del comune di Taranto del 4 novembre e del 18 novembre 1987, con la quale auspica l'istituzione del servizio veterinario di Stato presso il porto di Taranto;

Vista l'istanza del 13 novembre 1987 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto che chiede l'inserimento dello scalo nella circoscrizione dell'ufficio veterinario principale del porto di Bari;

Vista la nota della capitaneria del porto di Taranto del 18 novembre 1987 che condivide le esigenze rappresentate dall'amministrazione comunale di Taranto;

Ritenute valide le argomentazioni di ordine economico-commerciale addotte dagli enti ed organismi interessati a sostegno della opportunità che la visita sanitaria sulle merci in importazione venga consentita presso il porto di Taranto;

Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un periodo sperimentale di mesi dodici;

Vista la nota dell'8 febbraio 1988 con la quale il dirigente dell'ufficio veterinario del porto di Bari, nell'esprimere il proprio parere favorevole, comunica che l'ufficio principale è in grado di soddisfare le esigenze operative del servizio presso il porto di Taranto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto interministeriale del 20 novembre 1970, può essere autorizzata, a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa;

Decreta:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, per un periodo di mesi dodici, presso il porto di Taranto, la visita sanitaria sui prodotti di origine animale in importazione con esclusione delle carni e degli animali vivi.

Art. 2.

Salvo ogni ulteriore diversa determinazione l'esecuzione della visita sanitaria di cui al precedente art. 1 è affidata all'ufficio veterinario di porto di Bari competente territorialmente.

Art. 3.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

p. *Il Ministro:* CONTU

88A3283

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 11 giugno 1988: ufficio provinciale I.V.A., uffici del registro: ammende-radio-demanio, atti civili, atti giudiziari, successioni-bollo e conservatoria dei registri immobiliari di Messina, in ottemperanza al decreto prefettizio n. 1969/7.A.1/GAB del 9 giugno 1988 che imponeva la chiusura di tutti gli uffici pubblici della città di Messina, in occasione della visita del Sommo Pontefice;

dal 1° giugno al 15 giugno 1988: ufficio del registro di Rotondella, per il trasloco dalla vecchia alla nuova sede dell'ufficio;

in data 23 giugno 1988: ufficio provinciale I.V.A. di Parma, dalle ore 10 alle ore 14, per l'adesione, da parte del personale dell'ufficio, alla manifestazione di sciopero indetto dai sindacati confederali;

in data 27 e 28 giugno 1988: ufficio del registro atti giudiziari di Messina, per disinfezione e disinfestazione dei locali dell'ufficio;

dal 28 giugno al 1° luglio 1988: ufficio del registro di Viareggio, per il trasloco dalla vecchia alla nuova sede dell'ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici provinciali I.V.A., degli uffici del registro e della conservatoria dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 11 GIUGNO 1988

Regione Sicilia:

ufficio provinciale I.V.A. di Messina;

ufficio del registro ammende-radio-demanio di Messina;

ufficio del registro atti civili di Messina;

ufficio del registro atti giudiziari di Messina;
ufficio del registro successioni-bollo di Messina;
conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

DAL 1° AL 15 GIUGNO 1988

Regione Basilicata:

ufficio del registro di Rotondella.

IN DATA 23 GIUGNO 1988

Regione Emilia-Romagna:

ufficio provinciale I.V.A. di Parma.

IN DATA 27 E 28 GIUGNO 1988

Regione Siciliana:

ufficio del registro atti giudiziari di Messina.

DAL 28 GIUGNO AL 1° LUGLIO 1988

Regione Toscana:

ufficio del registro di Viareggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3270

DECRETO 1° agosto 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari e richiesta la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici provinciali dell'imposta su valore aggiunto e del registro, nei giorni 13, 14, 15 e 16 giugno 1988, è stata causata dalla adesione allo sciopero, indetto, su scala nazionale, dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali sul valore aggiunto e del registro è accertato come segue:

IN DATA 13 GIUGNO 1988

Regione Emilia-Romagna:
ufficio provinciale I.V.A. di Bologna.

Regione Toscana:
ufficio provinciale I.V.A. di Livorno.

IN DATA 13 E 14 GIUGNO 1988

Regione Friuli-Venezia Giulia:
ufficio provinciale I.V.A. di Trieste;
ufficio provinciale I.V.A. di Udine.

Regione Piemonte:
ufficio provinciale I.V.A. di Novara.

Regione Emilia-Romagna:
ufficio provinciale I.V.A. di Forlì;
ufficio provinciale I.V.A. di Piacenza.

Regione Toscana:
ufficio provinciale I.V.A. di Grosseto.

Regione Marche:
ufficio provinciale I.V.A. di Macerata.

Regione Umbria:
ufficio provinciale I.V.A. di Terni.

Regione Lazio:
ufficio provinciale I.V.A. di Roma;
ufficio provinciale I.V.A. di Rieti;
ufficio provinciale I.V.A. di Viterbo;
ufficio provinciale I.V.A. di Latina.

Regione Molise:
ufficio provinciale I.V.A. di Isernia.

Regione Campania:
ufficio provinciale I.V.A. di Napoli.

Regione Basilicata:
ufficio provinciale I.V.A. di Potenza;
ufficio provinciale I.V.A. di Matera.

Regione Puglia:
ufficio provinciale I.V.A. di Lecce;
ufficio provinciale I.V.A. di Taranto.

Regione Sicilia:
ufficio provinciale I.V.A. di Siracusa;
ufficio provinciale I.V.A. di Ragusa;
ufficio provinciale I.V.A. di Messina;
ufficio provinciale I.V.A. di Trapani.

Regione Sardegna:
ufficio provinciale I.V.A. di Cagliari.

IN DATA 14 GIUGNO 1988

Regione Veneto:
ufficio provinciale I.V.A. di Treviso.

IN DATA 15 GIUGNO 1988

Regione Veneto:
ufficio del registro di Treviso;
ufficio del registro di Rovigo;
ufficio del registro di Vicenza;

Regione Liguria:
ufficio del registro di Albenga.

IN DATA 15 E 16 GIUGNO 1988

Regione Friuli-Venezia Giulia:
ufficio del registro successioni, atti giudiziari e affitti di Trieste.

Regione Lombardia:
ufficio del registro di Varese.

Regione Piemonte:
ufficio del registro di Asti.

Regione Emilia-Romagna:
ufficio del registro di Modena.

Regione Toscana:
ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze;
ufficio del registro atti civili di Firenze;
ufficio del registro di Pistoia;
ufficio del registro di Carrara.

Regione Marche:
ufficio del registro di Ancona;
ufficio del registro di Jesi;
ufficio del registro di Macerata.

Regione Lazio:
ufficio del registro atti giudiziari di Roma;
ufficio del registro atti privati di Roma;
1° ufficio del registro atti pubblici di Roma;
2° ufficio del registro atti pubblici di Roma;
ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma;
ufficio del registro successioni di Roma;
ufficio del registro di Latina;
ufficio del registro di Frosinone;
ufficio del registro di Viterbo.

Regione Molise:
ufficio del registro di Campobasso;
ufficio del registro di Termoli.

Regione Campania:
ufficio del registro ammende di Napoli;
ufficio del registro atti privati di Napoli;
ufficio del registro atti pubblici di Napoli;
ufficio del registro successioni di Napoli;
ufficio del registro di Nola.

Regione Puglia:
ufficio del registro di Taranto;
ufficio del registro atti pubblici di Bari.

Regione Sicilia:
ufficio del registro successioni e bollo di Messina;
ufficio del registro atti civili di Messina;
ufficio del registro di Caltanissetta;
ufficio del registro di Marsala.

Regione Sardegna:
ufficio del registro atti civili, successioni e radio di Cagliari;
ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3271

DECRETO 1° agosto 1988.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le commissioni censuarie distrettuali di Asiago, Longare e Lonigo, della provincia di Vicenza, saranno insediate il giorno 20 ottobre 1988 e i loro componenti resteranno in carica sei anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3260

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 20 luglio 1988.

Criteri e modalità per l'assunzione da parte della GEPI dei lavoratori individuati ai sensi dell'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito con modificazioni, nella legge 3 novembre 1987, n. 452, che autorizza la GEPI, nei casi espressamente previsti dal CIPI, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nel mezzogiorno, per un numero massimo complessivo di 9.500 lavoratori, dei quali 4.000 dipendenti dalle imprese localizzate nella regione Campania, 2.500 nelle altre regioni meridionali e 3.000 appartenenti alle imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la propria delibera del 21 gennaio 1988 con la quale il Comitato ha indicato, ai sensi dell'art. 2 della legge soprarichiamata, le imprese e il numero dei lavoratori da trasferire alle società di reimpiego della GEPI;

Vista la propria delibera del 5 maggio 1988 con la quale il Comitato ha impartito direttive in ordine alla assunzione dei lavoratori licenziati dalle imprese di cui ai punti 2A, 3A e 4A della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988;

Tenuto conto della relazione della GEPI, inviata in data 9 giugno 1988, sullo stato delle assunzioni effettuate al 31 maggio 1988;

Considerato che, completata la fase delle assunzioni dei lavoratori licenziati dalle imprese indicate nei punti 2A, 3A e 4A della delibera del 21 gennaio 1988 e raggiunto il numero massimo di assunzioni per i dipendenti delle imprese ubicate nelle regioni meridionali diverse dalla Campania, la GEPI può procedere alle assunzioni dei lavoratori delle restanti imprese indicate nei prospetti 2B e 4B, nei limiti delle disponibilità esistenti nelle singole categorie di appartenenza, sulla base dei criteri e delle modalità indicate nelle precedenti deliberazioni del Comitato;

Rilevato che, sulla base delle successive verifiche sul numero dei dipendenti appartenenti alle società indicate dal CIPI è emersa l'esigenza di procedere ad alcune puntualizzazioni circa il numero dei lavoratori;

Delibera:

1. La GEPI è autorizzata ad assumere, entro il 30 settembre 1988, un numero di lavoratori licenziati dalle imprese incluse nei prospetti 2B e 4B tale che non sia superata, tenuto conto dei lavoratori già assunti, la quota massima stabilita dalla legge per singola categoria.

2. Le assunzioni dovranno avvenire secondo l'ordine di graduatoria indicato nei singoli prospetti. Ai lavoratori delle società di cui ai prospetti 2B e 4B è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale fino alla data dell'assunzione da parte delle società costituite dalla GEPI e comunque non oltre il 30 settembre 1988. Dalle assunzioni saranno esclusi i lavoratori che, usufruendo del trattamento di integrazione salariale, possono far valere nel corrente anno i requisiti per il pensionamento anticipato.

3. Il numero massimo dei lavoratori della Società Devo appartenenti agli stabilimenti di Aversa (Caserta) e di Scafati (Salerno) è fissato in 167 unità.

Il numero complessivo di 1206 lavoratori della società Ceat pneumatici di Anagni comprende anche quello dei lavoratori addetti ai depositi in sedi diverse dallo stabilimento di Anagni ubicati nell'area meridionale.

Analogamente il numero dei lavoratori di 20 unità della società F.lli Grandis comprende anche i lavoratori delle altre sedi meridionali.

Il numero dei lavoratori della società Sicurvia nazionale di Marcianise (Caserta) è fissato in 76 unità.

Roma, addì 20 luglio 1988

Il presidente delegato: FANFANI

88A3224

COMITATO DI MINISTRI
DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 27 LUGLIO 1988, N. 299

DIRETTIVA 5 agosto 1988.

Misure urgenti e straordinarie per gli interventi infrastrutturali e turistici nelle aree che saranno interessate dai mondiali di calcio del 1990 e dalle manifestazioni connesse alla ricorrenza del V centenario della scoperta dell'America «Colombo 92».

Premessa:

1) Il decreto-legge 28 luglio 1988, n. 299, disciplina all'art. 1 un procedimento articolato in tre fasi destinato a concludersi con la individuazione degli interventi ammessi ai benefici previsti dal provvedimento medesimo. L'attuazione della prima fase è affidata al presente Comitato, che «sovraintende all'attuazione del programma di interventi ed emana le opportune direttive».

2) gli interventi da attuarsi in previsione dei mondiali del '90 e delle manifestazioni colombiane del '92 sono stati già oggetto di particolare attenzione da parte del Comitato.

È stata effettuata, al riguardo, una approfondita istruttoria nel corso della quale sono state sentite le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali sedi delle partite di calcio. Tale complessa attività, che si è articolata in numerose sedute e si è sviluppata in un arco di tempo di circa due mesi, si è tradotta nella formazione di un elenco di interventi da parte del segretariato generale del Comitato stesso.

Le opere prese in considerazione sono quelle e soltanto quelle indicate dalle amministrazioni e dagli enti interessati, le cui richieste sono state in gran parte recepite.

L'esclusione di alcuni interventi ha trovato la sua giustificazione o nella loro manifesta estraneità alle finalità indicate nel decreto-legge, ovvero nella impossibilità di esecuzione nei termini prefissati.

3) Ciò premesso, il Comitato emana la seguente direttiva:

3.1. Dispone che a cura del segretario generale del Comitato si provveda alla trasmissione dell'elenco al comitato tecnico di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1988, n. 299;

3.2. Le amministrazioni e gli enti interessati dovranno trasmettere al comitato tecnico, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente direttiva, le schede, a suo tempo inviate dal segretario generale, compilate per ogni singolo intervento. Tali schede dovranno essere trasmesse unitamente ai pareri e alle valutazioni già eventualmente resi da organi consultivi o tecnici, nonché ad ogni altro elemento di caratterizzazione dell'intervento che fosse richiesto dal comitato tecnico. In tale occasione le amministrazioni e gli enti interessati evidenzieranno le eventuali esclusioni di interventi rispetto a quelli previsti nell'elenco di cui al punto 3.1.

3.3. Il comitato tecnico sottoporrà a verifica gli interventi contenuti nell'elenco trasmesso accertando in particolare:

a) la presumibile fattibilità degli stessi nei termini indicati nel decreto sulla base degli elementi disponibili;

b) il rispetto dei limiti di finanziamento, laddove il provvedimento indichi tetti di spesa;

c) la connessione con le manifestazioni indicate nel decreto.

3.4. La connessione di cui al punto precedente deve essere, ai sensi del decreto-legge, «diretta e funzionale».

Si deve trattare indubbiamente di opere infrastrutturali che si inseriscano in un piano generale di ammodernamento dei dodici centri regionali e che non esauriscano la loro funzionalità nell'espletamento delle manifestazioni suindicate; esse tuttavia debbono essere tali da garantire una effettiva e immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni stesse, con particolare riguardo all'afflusso degli spettatori non solo agli stadi sedi delle partite ma più in generale ai centri urbani interessati.

Specifica attenzione dovrà essere dedicata agli snodi viari su cui incide il flusso veicolare e di passeggeri provenienti dagli aereoporti, dalle stazioni e dalle autostrade.

3.5. Il comitato tecnico provvederà alle ulteriori acquisizioni istruttorie con le modalità e nei termini che riterrà opportuno fissare.

Dovrà essere in particolare privilegiato il rapporto diretto con le amministrazioni e gli enti competenti, i cui rappresentanti potranno essere convocati dal comitato tecnico ai fini di una o più audizioni nel corso delle quali potrà essere acquisita l'eventuale documentazione ritenuta necessaria.

3.6. Il comitato tecnico trasmetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio coordinamento interministeriale, entro i successivi trenta giorni, a decorrere dalla scadenza del termine indicato al punto 3.2, una relazione motivata debitamente sottoscritta che accompagnerà l'elenco di interventi ritenuti rispondenti, ad avviso dello stesso comitato, ai requisiti di legge.

3.7. Il presidente del comitato tecnico assicura l'attività istruttoria e di segreteria mediante le strutture ed i servizi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e provvede all'organizzazione della segreteria avvalendosi, nel limite indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge, del personale dello stesso Consiglio, di quello del Ministero dei lavori pubblici e di altre amministrazioni interessate.

3.8. Le riunioni del comitato tecnico si svolgono presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

88A3320

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 170ª seduta pubblica per mercoledì 10 agosto 1988, alle ore 18, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

88A3328

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per le regioni Marche e Umbria per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1988, registro n. 37 Giustizia, foglio n. 379, il dirigente superiore in servizio presso la procura generale di Ancona, Riccitiello Antonio è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per le regioni Marche e Umbria per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, in sostituzione del dirigente superiore Mezzera Pierluigi.

88A3300

Sostituzione del presidente e di un membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Veneto per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1988, registro n. 37 Giustizia, foglio n. 383, il primo dirigente in servizio presso la pretura di Padova, Flamini Gastone e il segretario del tribunale di Treviso, Penzo Maurizio, sono stati nominati presidente e membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Veneto per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione, in sostituzione rispettivamente del primo dirigente Scurria Remo e di Gasperini Piero.

88A3301

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 luglio 1988:

Fileni Walter, notaio residente nel comune di Porto Sant'Elpidio, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Porto San Giorgio, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bertone Stefano, notaio residente nel comune di Mombercelli, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Refrancore, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Palmieri Gabriella Libera, notaio residente nel comune di San Bartolomeo in Galdo, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Colle Sannita, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pelizzari Romana, notaio residente nel comune di Piazza Brembana, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo, con l'anzidetta condizione;

Figlioli Francesco, notaio residente nel comune di Camporeale, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Calolziocorte, distretto notarile di Bergamo, con l'anzidetta condizione;

Boletti Gabriella, notaio residente nel comune di Gambara, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Calini Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Cremona, è trasferito nel comune di Calvisano, distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Ambrosini Dario, notaio residente nel comune di Quinzano d'Oglio, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Travagliato, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cherchi Gianni, notaio residente nel comune di Senorbì, distretto notarile di Cagliari è trasferito nella sede di Monserrato, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Castiglia Giuseppe, notaio residente nel comune di Lanusei, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Tortolì, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pafumi Sergio, notaio residente nel comune di Grammichele, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Caltagirone, con l'anzidetta condizione;

Ferraro Silvana, notaio residente nel comune di Poggio Imperiale, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Mignano Monte Lungo, distretto notarile di Cassino, con l'anzidetta condizione;

Fabi Andrea, notaio residente nel comune di Como, è trasferito nel comune di Asso, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

Colnaghi Piercarlo, notaio residente nel comune di Lecco, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Cantù, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Barone Alberto, notaio residente nel comune di Morbegno, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Lecco, distretto notarile di Como, con l'anzidetta condizione;

Capizzi Roberto, notaio residente nel comune di Lecco, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Mozzate, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Basile Giovanna, notaio residente nel comune di San Marcello Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Di Gloria Elio, notaio residente nel comune di Montecatini Terme, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Monsummano Terme, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cirri Giovanni, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Sesto Fiorentino, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Gori Antonella, notaio residente nel comune di Certaldo, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Tavarnelle Val di Pesa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Mercatali Adalberto, notaio residente nel comune di Modigliana, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Forlì, con l'anzidetta condizione;

D'Ausilio Alfredo, notaio residente nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Savignano sul Rubicone, stesso distretto notarile;

Bonini Francesco, notaio residente nel comune di Moconesi, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Ronco Scrivia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Graziosi Sergio, notaio residente nel comune di Santa Fiora, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Gavorrano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Merogno Emanuele, notaio residente nel comune di Villanova Mondovì, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di San Remo, distretto notarile di Imperia, con l'anzidetta condizione;

Chanoux Emilio, notaio residente nel comune di Chatillon, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Aosta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Forni Antonio, notaio residente nel comune di Mazzè, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Caluso, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Faggioni Giulio, notaio residente nel comune di Pontremoli, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Carrara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Carozzi Anna Maria, notaio residente nel comune di Arcola, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Massa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

La Rosa Carmelo, notaio residente nel comune di Pontremoli, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Massa, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Polacci Antonio, notaio residente nel comune di Tresana, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Montignoso, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Marocchi Antonio, notaio residente nel comune di Goito, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Castiglione delle Stiviere, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cafagno Gian Vittorio, notaio residente nel comune di Borgo d'Ale, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Cerano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Malvaso Diomede, notaio residente nel comune di Montagnana, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Abano Terme, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Mattarella Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Sommatino, distretto notarile Caltanissetta, è trasferito nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Polizzano Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Nicosia, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Pasquale Vittorio, notaio residente nel comune di Pizzo, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Polistena, distretto notarile di Palmi, con l'anzidetta condizione;

Micheli Anna Maria, notaio residente nel comune di Pellegrino Parmense, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Medesano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Almansi Giulio, notaio residente nel comune di Soragna, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di San Secondo Parmense, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Tonali Antonio, notaio residente nel comune di Pavia, è trasferito nel comune di Belgioioso, distretto notarile di Pavia, con l'anzidetta condizione;

Rossi Vittorio, notaio residente nel comune di Valle Lomellina, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Stradella, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Rognoni Paola, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Voghera, distretto notarile di Pavia, con l'anzidetta condizione;

Sciarra Marco Ottaviano, notaio residente nel comune di Pergola, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia, con l'anzidetta condizione;

Ugolotti Paola, notaio residente nel comune di Corniglio distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Piacenza, con l'anzidetta condizione;

Barone Enrico, notaio residente nel comune di San Remo, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pia, con l'anzidetta condizione;

Falco Giovanna, notaio residente nel comune di Centuripe, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Monterosso Almo, distretto notarile di Ragusa, con l'anzidetta condizione;

Di Matteo Maria, notaio residente nel comune di Ragusa, è trasferito nel comune di Vittoria, distretto notarile di Ragusa, con l'anzidetta condizione;

De Rubertis Letizia, notaio residente nel comune di Ravenna, è trasferito nel comune di Alfonsine, distretto notarile di Ravenna, con l'anzidetta condizione;

Fortuna Vittorio, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Ravenna, con l'anzidetta condizione;

Zumbo Rosanna, notaio residente nel comune di Taurianova, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Bagnara Calabra, distretto notarile di Reggio Calabria, con l'anzidetta condizione;

Beccari Giuseppe, notaio residente nel comune di Carpineti, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Castelnovo né Monti, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ruggiero Giuseppe, notaio residente nel comune di Cervino, distretto notarile Santa di Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Caserta, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Basso Luciano, notaio residente nel comune di Ceva, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Albenga, distretto notarile di Savona, con l'anzidetta condizione;

Di Paola Paolo, notaio residente nel comune di Caltabellotta, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Menfi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Broccoli Verio, notaio residente nel comune di Celano, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Sulmona, con l'anzidetta condizione;

Gargano Aldo, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Manduria, distretto notarile di Taranto, con l'anzidetta condizione;

Quartuccio Donatella, notaio residente nel comune di Tocco da Casauria, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Torre dé Passeri, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Sbrolli Fulvio, notaio residente nel comune di Norcia, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Terni, con l'anzidetta condizione;

Bonomo Paolo, notaio residente nel comune di Rivoli, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino, con l'anzidetta condizione;

Barresi Ugo, notaio residente nel comune di Missaglia, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Castellammare del Golfo, distretto notarile di Trapani, con l'anzidetta condizione;

Lombardo Vincenzo, notaio residente nel comune di Gibellina, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Castelvetrano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cavasino Salvatore, notaio residente nel comune di Calatafimi, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Marsala, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Giubilato Anna, notaio residente nel comune di Ardore, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Salemi, distretto notarile di Trapani, con l'anzidetta condizione;

Marino Antonio, notaio residente nel comune di Mazara del Vallo, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Salemi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Paparo Massimo, notaio residente nel comune di Gorizia, è trasferito nel comune di Trieste, con l'anzidetta condizione;

Catena Alfredo, notaio residente nel comune di Codroipo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Udine, con l'anzidetta condizione;

Chiaruttini Paolo, notaio residente nel comune di Mestre, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Venezia, con l'anzidetta condizione;

Satta Flores Fabrizia, notaio residente nel comune di Invorio, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Arona, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Poggia Valeria, notaio residente nel comune di Domodossola, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Verbania, con l'anzidetta condizione;

Girardi Lino, notaio residente nel comune di Bosco Chiesanuova, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Grezzana, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Con decreto ministeriale 2 agosto 1988:

il decteto ministeriale 26 luglio 1988 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Mattarella Giovanni Battista alla sede di Corleone, distretto notarile di Palermo;

Li Pira Rosaria, notaio residente nel comune di Cianciana, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

88A3273

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la sotto specificata Università è vacante il seguente insegnamento alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1988/89:

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di ingegneria:

corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico organizzativo;
insegnamento di «Costruzioni di macchine».

Gli aspiranti al trasferimento sull'insegnamento in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1988 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

88A3274

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni alla produzione e al commercio di presidi sanitari

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe denominato Actan Seed Dressing, registrato al n. 2796 con decreto ministeriale del 29 aprile 1978, a nome dell'impresa I.C.I. Solplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di IV classe denominato Captacor, registrato al n. 4025 con decreto ministeriale del 29 novembre 1980, a nome dell'impresa I.C.I. Solplant S.p.a., sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe denominato Curital Kombi, registrato al n. 2504 con decreto ministeriale del 4 aprile 1977, a nome dell'impresa Schering S.p.a., sede in Milano, via Mancinelli, 7.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di IV classe denominato Enocaptan 50, registrato al n. 3806 con decreto ministeriale del 19 giugno 1980, a nome dell'impresa Enotria S.p.a., con sede in Melilli (Siracusa), s.s. 193 km. 8.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al Commercio del presidio sanitario di III classe denominato Mical PS, registrato al n. 5446 con decreto ministeriale del 3 ottobre 1983, a nome dell'impresa Eurozolfi S.p.a., con sede in Catania, zona industriale, 14ª strada.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di IV classe denominato Micospor 80, registrato al n. 5305, con decreto ministeriale del 30 marzo 1983, a nome dell'impresa Italchimica S.r.l., con sede in Torre del Greco (Napoli), via Torretta Fiorillo, 41.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe, denominato Micospor P5, registrato al n. 0731 con decreto ministeriale del 16 marzo 1972, a nome dell'impresa Sofital S.r.l., con sede in Catania, 14ª strada, zona industriale.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe denominato Oxifol, registrato al n. 5077 con decreto ministeriale del 29 novembre 1982, a nome dell'impresa Biolchim S.r.l., con sede in Medicina (Bologna), via S. Carlo, 2130.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe denominato Oxifol PB, registrato al n. 5413 con decreto ministeriale del 30 giugno 1983, a nome dell'impresa Biolchim S.r.l., con sede in Medicina (Bologna), via S. Carlo, 2130.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe denominato Plantvax C, registrato al n. 4510 con decreto ministeriale del 21 ottobre 1981, a nome dell'impresa Uniroyal Chimica S.p.a., con sede in Latina Scalo (Latina), via delle Industrie, 40.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe denominato Sepravax Combi 20/33 P.B., registrato al n. 5514 con decreto ministeriale del 20 dicembre 1983, a nome dell'impresa Sepran S.r.l., con sede in Isola Vicentina (Vicenza), via Cogolla, 5.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di IV classe denominato Solfal, registrato al n. 2026 con decreto ministeriale del 3 settembre 1975, a nome dell'impresa Ik. Ind. Chimica additivi prodotti petroliferi affini, con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 23,200.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe denominato Temtidin Kombi, registrato al n. 1222 con decreto ministeriale del 6 aprile 1973, a nome dell'impresa Schering S.p.a., con sede in Milano, via Mancinelli, 11.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe denominato Terrazole Cap, registrato al n. 4881 con decreto ministeriale del 4 settembre 1982, a nome dell'impresa Siapa S.p.a., con sede in Napoli, via Pontano, 44.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe denominato Vitavax 38/38, registrato al n. 5461 con decreto ministeriale 9 novembre 1983, a none dell'impresa Uniroyal Chimica S.p.A., con sede in Latina Scalo (Latina), via delle Industrie, 40.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe denominato Apitium, registrato al n. 4147, con decreto ministeriale 15 dicembre 1980, a nome dell'impresa Siapa S.p.a., con sede in Napoli, via Pontano, 44.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe, denominato Arbocide Kombi, registrato al n. 1446, con decreto ministeriale 28 febbraio 1974, a nome dell'impresa Schering S.p.A., con sede in Milano, via Mancinelli, 7.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di IV classe, denominato Capcide 50, registrato al n. 3275, con decreto ministeriale 25 settembre 1979, a nome dell'impresa Aziende Agrarie, con sede in Trento, via Verdi, 20.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di IV classe, denominato Captolate L, registrato al n. 6282, con decreto ministeriale 13 marzo 1985, a nome dell'impresa Dow Italia S.p.a, con sede in Milano, via G. Murat, 23.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe, denominato Diclorcap, registrato al n. 6097, con decreto ministeriale 24 ottobre 1984, a nome dell'impresa Sivam S.p.a, con sede in Milano, via Scarlatti, 30.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe, denominato Granoplus, registrato al n. 6112, con decreto ministeriale 19 ottobre 1984, a nome dell'impresa Chemia S.p.a, con sede in S. Agostino (Ferrara) - s.s. 255 km 46.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe, denominato Micocarb, registrato al n. 4813, con decreto ministeriale 5 giugno 1982, a nome dell'impresa Italchimica S.r.l., con sede in Torre del Greco (Napoli), via Torretta Fiorillo, 41.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe, denominato S 572, registrato al n. 1892, con decreto ministeriale 31 maggio 1975, a nome dell'impresa Siapa S.p.a, con sede in Napoli, via Pontano, 44.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di IV classe, denominato Seed Protectant, registrato al n. 0220, con decreto ministeriale 2 dicembre 1971, a nome dell'impresa Siapa S.p.a., in Napoli, via Pontano, 44.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe, denominato Sepravax, registrato al n. 5801, con decreto ministeriale 27 marzo 1984, a nome dell'impresa Sepran S.r.l., con sede in Isola Vicentina (Vicenza), in via Cogolla, 5.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

È revocata l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio sanitario di III classe, denominato Thirpet P.B., registrato al n. 5640, con decreto ministeriale 28 dicembre 1983, a nome dell'impresa Sivam S.p.a., con sede in Milano, via Scarlatti, 30.

L'impresa medesima è tenuta a ritirare dal commercio, entro il 31 agosto 1988, tutte le confezioni del prodotto.

88A3187 - 88A3188

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 7141, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Beiersdorf S.p.a. sita in Milano, via Eraclito, 30.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 7144, è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Medici Domus S.p.a. sita in S. Vittore Olona (Milano), via Parini, 1/3.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 7145, è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori Prophin S.p.a. sita in Milano, via Binda, 21.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1988, n. 7148, è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta S.A.S.S. Laboratorio Chimico di Giovanni Pulitanò sita in Reggio Calabria, via Magna Grecia, 13.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1988, n. 7151, è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede l'autorizzazione a produrre preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori UCB S.p.a. sita in Torino, via Stefano Clemente, 6.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1988, n. 7157, è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Farmaceutici Italiana Derivati Industriali Affini S.p.a. sita in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 7160, è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Rottapharm S.p.a. sita in S. Fruttuoso di Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 9.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 7161, è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Rotta Research Laboratorium S.p.a. sita in S. Fruttuoso di Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 7.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 7163, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Glaxochem S.p.a. sita in Cinisello Balsamo (Milano), viale Lombardia, 5.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 7165, è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Officina Farmaceutica Tiberina S.r.l. sita in Roma, via Oslavia, 34.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1988, n. 7167, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre materie prime da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta S.I.S.I.C. Prodotti Humana sita in Malcantone di Concorezzo (Milano).

Con decreto ministeriale 4 giugno 1988, n. 7168, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Biochimici PSN S.r.l. sita in Granarolo Emilia (Bologna) località Quarto Inferiore, via Viadagola n. 30.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1988, n. 7173, è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Farmitalia Carlo Erba S.p.a. sita in Rodano (Milano), Strada Rivoltana.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1988, n. 7174, è stata revocata, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Farmitalia Carlo Erba S.p.a. sita in Settimo Torinese (Torino), via Schiapparelli, 8.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1988, n. 7175, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre materie prime biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Alfa Wassermann S.p.a. sita in Bulciago (Como), Strada Briantea, 36.

88A3234

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . . L.			2.498.123.812.558	
II — In deposito all'estero . . . »			24.702.131.429.575	27.200.255.242.133
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				9.374.904.903.266
CASSA . . . »				758.638.423.529
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario . . . L.		382.969.710.600		
— ammassi . . . »		2.205.757.288.155	2.588.726.998.755	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . L.		1.159.401.501.078		
— a scadenza fissa . . . »		—		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		4.093.099.255.650	5.252.500.756.728	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	7.841.227.755.483
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . . L.			10.895.360.055.675	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . . . L.		1.347.783.786		
— corrispondenti in conto corrente . . . »		578.163.774.826		
— depositi vincolati . . . »		685.045.580.410		
— diverse . . . »		385.829.161.806	1.650.386.300.828	12.545.746.356.503
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				1.520.455.142.226
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			21.655.069.698.087	
II — Conti speciali . . . »			3.356.086.686.360	25.011.156.384.447
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				66.197.968.077.401
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				423.071.094.284
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . . L.		59.555.994.019.303		
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		1.020.918.912.470		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.481.272.465.907	62.058.185.397.680	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		495.791.730.769		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		987.160.915.030	1.482.952.645.799	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	652.896.631			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	146.584.069.917	147.236.966.548		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	12.665.248.745			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	25.328.561.959	37.993.810.704		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	192.067.980.116			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	228.999.079.907	421.067.060.023	606.297.837.275	64.147.435.880.754
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1.625.117.188.264	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			185.630.717.886	1.810.747.906.150
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				25.102.597.813
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . . . L.			75.886.170.305	
II — Impianti . . . »			142.534.311.310	
III — Monete e collezioni . . . »			307.195.088	218.727.676.703
PARTITE VARIE				
I — Biglietti di banca in fabbricazione . . . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . . L.		38.915.307.609		
— in allestimento . . . »		11.323.154.670	50.238.462.279	
III — Debitori diversi . . . L.			186.269.666.922	
IV — Altre . . . »			1.247.216.932.775	1.483.725.061.976
RATEI . . . L.				2.506.266.646.465
RISCONTI . . . »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				4.717.468.840.583
L.				226.282.897.989.716
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . . L.		9.433.193.354.263		
— altri . . . »		871.064.170.161.115	880.497.363.515.378	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . L.		2.890.974.400		
— esteri . . . »		3.327.005.726.581	3.329.896.700.981	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			2.265.672.654.231	
IV — Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . »				
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . »			1.500.000.000.000	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . . . L.		—		
— esteri . . . »		4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . L.			4.950.000.000.000	
VIII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . »			313.747.714.913	897.806.680.585.503
TOTALE . . . L.				1.124.089.578.575.219

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il direttore generale: L. DINI

88A3299

D'ITALIA

30 giugno 1988

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
CIRCOLAZIONE			L. 52.278.319.696.000
VAGLIA CAMBIARI			» 516.570.350.502
ALTRI DEBITI A VISTA			
I — *Ordini di trasferimento*		L. —	—
II — Altri		» 4.348.897.236	4.348.897.236
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI			L. 434.224.562.093
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			» —
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			» 187.275.305.194
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria		L. 97.144.380.920.236	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita		» 13.091.322	
III — Conti vincolati investimenti all'estero		» 186.725.602	
IV — Società costituende		» 8.245.055.452	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi		» 897.264.000	
VI — Altri		» 160.623.585.103	97.314.346.641.715
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.			L. —
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			» 3.356.086.686.360
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO			
I — Depositi in valuta estera		L. 3.412.396.901	
II — Conti dell'estero in lire		» 222.488.041.103	225.900.438.004
DEBITI IN ECU (FECoM)			L. 10.895.360.045.492
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)			» —
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)			» —
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			» 185.592.348.716
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)			
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro		L. 32.813.166.986.693	
II — Copertura perdite di cambio derivanti *dalla gestione valutaria italiana*		» 1.200.795.276.401	
III — Svalutazione portafoglio		» 234.919.178.078	
IV — Oscillazione cambi		» 1.652.705.164.233	
V — Oscillazione titoli		» 4.048.733.440.996	
VI — *Copertura perdite eventuali*		» 2.403.006.748.480	
VII — Assicurazione danni		» 706.691.685.925	
VIII — Ricostruzione immobili		» 1.389.657.839.597	
IX — Rinnovamento impianti		» 406.250.000.000	
X — Imposte		» 1.688.958.156.745	
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale		» 3.148.816.000.000	
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati		» 1.182.973.884	
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto		» 655.119.627	49.695.538.570.659
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI			L. 455.567.438.418
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI			» 72.726.031.119
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			» 127.654.221.489
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI			» 18.924.898.163
PARTITE VARIE			
I — Creditori diversi		L. 258.197.958.550	
II — Altre		» 1.906.371.362.106	2.164.569.320.656
RATEI			L. 158.920.713.557
RISCONTI			» 32.995.282.400
CAPITALE SOCIALE			» 300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO			» 950.696.944.292
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO			» 1.025.363.615.052
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72			» 1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE			» —
RENDITE DELL'ESERCIZIO			» 4.877.615.982.599
			L. 226.282.897.989.716
CONTI D'ORDINE			
I — Depositanti di titoli e altri valori		L. 880.497.363.515.378	
II — Titoli e valori presso terzi		» 3.329.896.700.981	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto		» 2.265.672.654.231	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)		» —	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)		» 1.500.000.000.000	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)		» 4.950.000.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):			
— interni	L. —	—	
— esteri	» 4.950.000.000.000	4.950.000.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali c/evidenza		L. 313.747.714.913	897.806.680.585.503
		TOTALE . . . L.	1.124.089.578.575.219

Il ragioniere generale: L. GIANNOCCOLI

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione all'impiego di contenitori di polietilene tereftalato per l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Motette»

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 391 del 19 luglio 1988 la Motette S.r.l., con sede in Scheggia (Perugia), è stata autorizzata a produrre ed a mettere in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Motette», nel tipo naturale e nel tipo addizionata di anidride carbonica, in contenitori della capacità di 1,5 e 2 litri di polietilene tereftalato tipo PET Lighter della Inca International S.p.a. (Italia) formati e prodotti negli stabilimenti della Inca International S.p.a. di Pisticci Scalo (Matera) ed Origgio (Varese).

88A3279

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero della pubblica istruzione relativo all'avviso di vacanza della disciplina «Disegno II (edili)» presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Brescia. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 25 luglio 1988)

L'avviso di vacanza del posto di ruolo di seconda fascia per la disciplina «Disegno II (edili) apparso alla pag. 20 della *Gazzetta Ufficiale* citata in epigrafe, è rettificato nel senso che la disciplina deve intendersi «Disegno II (*Civili*)».

88A3280

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000

Abbonamento semestrale .... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221